ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"VALORE CONDIVISO"

L 'anno 2024 il mese ottobre il giorno 28 i signori:

Sara Sintoni nata a Forlì il 11/08/1979 Cod. Fisc. SNTSRA79M51D704N residente in Via Titano, 35 a Cervia (RA) – 48015

Jaurés Cappucci nato a Bologna il 01/08/1960 - Cod. Fisc. CPPJRS60M01A944V residente in Via M. Placucci, 1/A -Forlì (FC) 47121ù

Pamela Vespa nata ad Asti il 10/09/1977 Cod. Fisc. VSPPML77P50A479P residente in via Salita Sant'Anna 125 a Casale Monferrato (AL) 15033

Elena Marani nata a Piacenza il 14/10/67 Cod. Fisc. MRNMLN67R54G535H residente in via Salvo D'Acquisto, 53 Piacenza (PC) 29122

Elisa Tommasini nata a Rimini il 16/10/1974 Cod. Fisc TMMLSE74R56H294U residente in Via dell'Omo, 28 Forlì (FC) 47122

Emma Mus nata a Torino il 12/05/1965 Cod. Fisc. MSUMME65E52L219H residente in Via C. Battisti, 10 Saint Vincent (AO) 11027

Marinella Zoli nata a Forlì il 27/02/1951 - Cod. Fisc. ZLOMNL51B67D704Y residente in Via M. Placucci, 6 a Forlì (FC)- 47121

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale, in forma di associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE VALORE CONDIVISO".**

L'ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

ART. 2 L' APS ha sede legale a Forlì in Via Michele Placucci ,6

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 3 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: la promozione del dialogo tra le nuove generazioni e il mondo associativo, culturale, scientifico, sportivo, dell'impegno civile e umanitario, offrendo ai giovani, agli associati e alla comunità in generale occasioni di studio, riflessione e approfondimento su grandi temi di attualità, cittadinanza attiva, legalità, lotta alle mafie, dialogo interculturale e interreligioso, diritti e lavoro, scienza, innovazione digitale e futuro, sostenibilità e lotta al cambiamento climatico; la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione dei principi di uguaglianza e inclusione, la promozione e la tutela dell'ambiente, della salute, del benessere e dei corretti stili di vita; la prevenzione della violenza e la lotta alle dipendenze; la promozione della cultura di pace e della cooperazione sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, alla prevenzione del femminicidio e di ogni altra forma di violenza esercitata sistematicamente e delle dipendenze, alla sicurezza stradale e ai comportamenti consapevoli e al contrasto della povertà educativa. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ASSOCIAZIONE intende:

- Promuovere e organizzare iniziative didattiche, conferenze, incontri, seminari, corsi, proiezioni di film/documentari, spettacoli teatrali, festival culturali, premi;
- Promuovere e organizzare corsi, laboratori didattici e altre attività di formazione rivolte a studenti e docenti;
- Costituire e promuovere attività di ricerca, osservatori e gruppi di studio;
- Produrre, coprodurre e distribuire materiale didattico e di analisi critica;
- Produrre, coprodurre e distribuire opere cinematografiche e audiovisive;
- Promuovere lo studio del linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento per facilitare la comprensione, in ambito scolastico ed extrascolastico, delle tematiche principali al centro dell'attività associativa;
- Richiedere finanziamenti presso enti pubblici e privati, partecipare a gare e bandi per sostenere la realizzazione dei progetti che permettano il raggiungimento degli scopi associativi;
- Progettare e sviluppare azioni di comunicazione a supporto dell'associazione e dei suoi scopi sociali attraverso canali digitali, web e social network e ogni altra iniziativa audiovisiva, editoriale online e offline.
- Progettare, sviluppare e gestire campagne di C.S.R. Corporate Social Responsability per aiutare le imprese a sviluppare iniziative volte espressamente a migliorare la società e a tutelare l'ambiente;

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

ART. 4 L'associazione avrà come principi ispiratori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale alla lettera A) che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Direzione Provinciale
Territoriale di

ART. 5 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 Sono Organi Sociali: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) Il Tesoriere; e) Segretario; f) l'Organo di Controllo; g) l'Organo di Revisione.

ART. 7 La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla redazione del bilancio consuntivo con criteri di oculata prudenza che provvederà poi a depositare entro i termini di legge presso l'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2025.

ART. 9 I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione. A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, eleggono i Sigg. Zoli Marinella, Jaurés Cappucci, la Sig.ra Pamela Vespa, i quali accettano la carica.

Questi ultimi, seduta stante, eleggono Presidente la Sig.ra Zoli Marinella, Vicepresidente il Sig Jaurés Cappucci Segretario e Tesoriere la Sig.ra Pamela Vespa, i quali accettano le rispettive cariche, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti.

ART. 10 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Costituisce parte integrante del presente atto lo statuto allegato sotto la lettera A).

Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto in Forlì il 28 ottobre 2024:

Cognome e Nome dei Soci Fondatori	Firma
Sig. Sintoni Sara	
Sig. Cappucci Jaurés	
Sig. Vespa Pamela	
Sig. Marani Elena	
Sig. Tommasini Elisa	
Sig. Mus Emma	
Sig. Zoli Marinella	

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì
Registrato a Forlì il 06 NOV. 2024
N. 1234 Mod. 3 € 200,00
Euro Duecento/00

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Forlì Cesena - Ufficio Territoriale di Forlì

Allegato A)

ALLEGATO ALL'ATTO
Reg. il 06 NOV. 2024
N. 1234

L'ADDETTO AL SERVIZIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"VALORE CONDIVISO"

ART. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice) l'Associazione **"VALORE CONDIVISO"**, in seguito definita "Associazione". Essa assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

L'ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

L'Associazione ha sede legale a Forlì in Via Michele Placucci 6.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'ASSOCIAZIONE ha durata illimitata.

ART. 2 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del Codice civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3 Scopi e Finalità

L'ASSOCIAZIONE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, nazionali ed esteri.

L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità: la promozione del dialogo tra le nuove generazioni e il mondo associativo, culturale, scientifico, sportivo, dell'impegno civile e umanitario, offrendo ai giovani, agli associati e alla comunità in generale occasioni di studio, riflessione e approfondimento su grandi temi di attualità, cittadinanza attiva, legalità, lotta alle mafie, dialogo interculturale e interreligioso, diritti e lavoro, scienza, innovazione digitale e futuro, sostenibilità e lotta al cambiamento climatico; la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, la promozione dei principi di uguaglianza e inclusione, la promozione e la tutela dell'ambiente, della salute, del benessere e dei corretti stili di vita; la prevenzione della violenza e la lotta alle dipendenze; la promozione della cultura di pace e della cooperazione sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, alla prevenzione del femminicidio e di ogni altra forma di violenza esercitata sistematicamente e delle dipendenze, alla sicurezza stradale e ai comportamenti consapevoli e al contrasto della povertà educativa

ART. 4 Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'ASSOCIAZIONE si propone, ai sensi dell'art. 5

del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione svolge le attività di seguito descritte, sia avvalendosi dell'opera volontaria degli associati, sia attraverso accordi di collaborazione con altre associazioni, esperti, istituzioni scolastiche e universitarie, fondazioni, enti e istituzioni locali, nazionali e internazionali, ONG, istituti di ricerca, esperti e imprese.

Le attività, sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono realizzate sia in presenza sia diffuse in diretta (live streaming) attraverso tecnologie digitali e altri mezzi, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi e giovani in generale, docenti, genitori e cittadini in generale:

- Promuovere e organizzare iniziative didattiche, conferenze, incontri, seminari, corsi, proiezioni di film/documentari, spettacoli teatrali, festival culturali, premi;
- Promuovere e organizzare corsi, laboratori didattici e altre attività di formazione rivolte a studenti e docenti;
- Costituire e promuovere attività di ricerca, osservatori e gruppi di studio;
- Produrre, coprodurre e distribuire materiale didattico e di analisi critica;
- Produrre, coprodurre e distribuire opere cinematografiche e audiovisive;
- Promuovere lo studio del linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento per facilitare la comprensione, in ambito scolastico ed extrascolastico, delle tematiche principali al centro dell'attività associativa;
- Richiedere finanziamenti presso enti pubblici e privati, partecipare a gare e bandi per sostenere la realizzazione dei progetti che permettano il raggiungimento degli scopi associativi;
- Progettare e sviluppare azioni di comunicazione a supporto dell'associazione e dei suoi scopi sociali attraverso canali digitali, web e social network e ogni altra iniziativa audiovisiva, editoriale online e offline.
- Progettare, sviluppare e gestire campagne di C.S.R. Corporate Social Responsability per aiutare le imprese a sviluppare iniziative volte espressamente a migliorare la società e a tutelare l'ambiente;

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o strumentale al perseguimento degli scopi associativi e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, eventualmente ricorrendo a contratti e convenzioni con Enti pubblici o privati.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione può essere effettuata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio

Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale di Forlì

Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.
L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 5 Ammissione
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la realizzazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art 32, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati
L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.19;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

In caso di socio minorenne, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.
I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa ed eventuali contributi ordinari e/o straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci;
- prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 7. Quota associativa
I soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nell'importo ed entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.

Direzione Provinciale
Territoriale di Fo

L'adesione all'ASSOCIAZIONE non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

ART. 8 Volontari e Lavoratori

Il volontario svolge per libera scelta, per il tramite dell'Associazione, la propria attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'ASSOCIAZIONE ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite, avvalersi della collaborazione di qualsiasi altra associazione avente scopi analoghi, di enti privati ed enti pubblici in genere, anche tramite la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti e alle previsioni di cui all'art. 36 del D.Lgs.117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento dall'Associazione se adottato.

ART. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.

In caso di decesso le quote non sono trasmissibili in capo agli eredi.

Il recesso da parte dei soci, da considerarsi unilaterale e non ricettivo, deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche via mail, senza preavviso alcuno ed ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione; resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari e anche per il mancato versamento entro la scadenza prevista della quota associativa e ogni altro contributo associativo ordinario e/o straordinario.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né di ogni altro contributo versato.

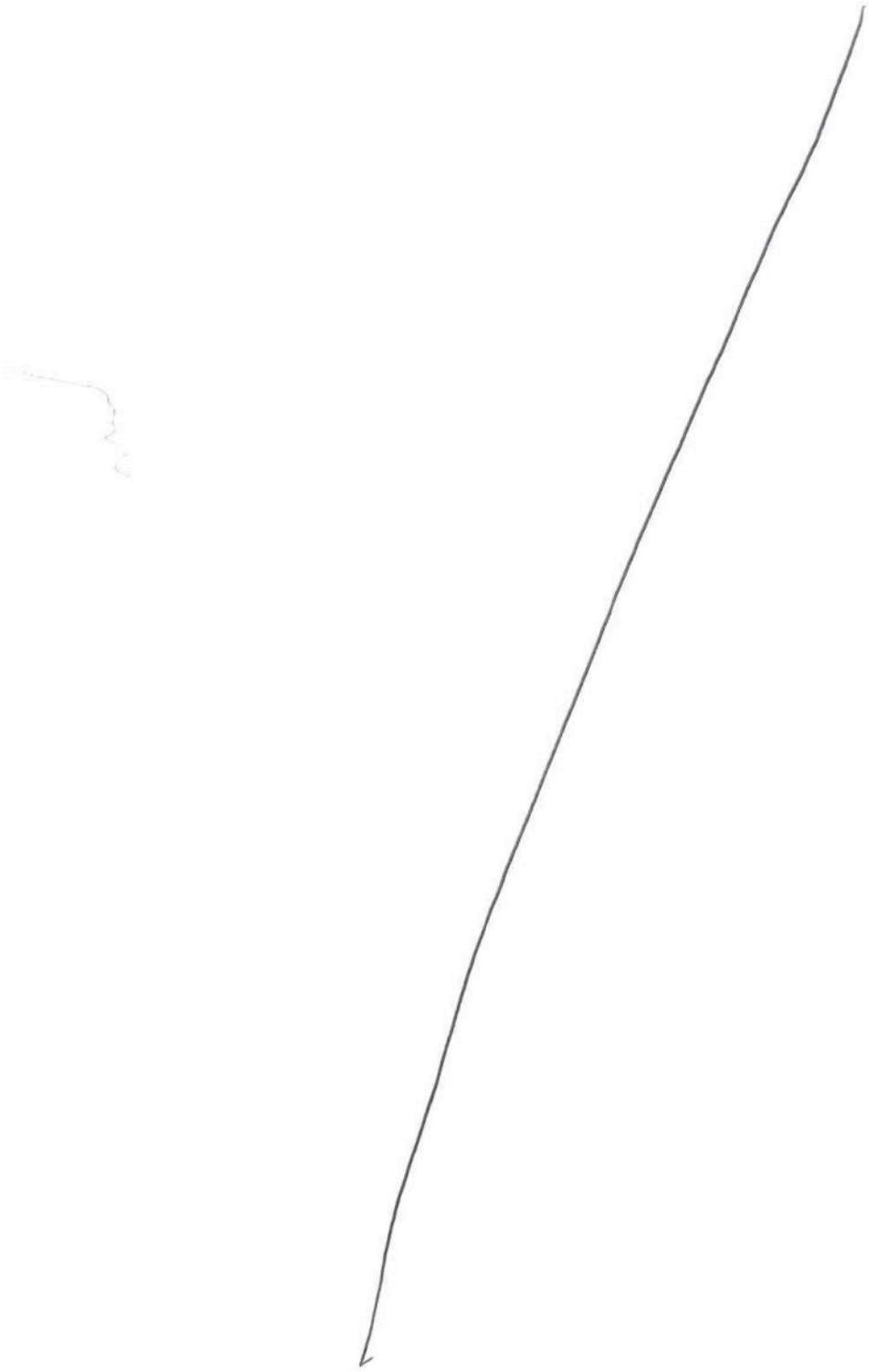

ART. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge (se l'Associazione supera i limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17.

Gli organi sociali aventi origine elettiva hanno la durata cinque esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali possono percepire compensi e/o indennità per l'espletamento delle loro cariche, rispettando le previsioni normative vigenti ed in particolar modo quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Ad essi possono, anche in caso di svolgimento delle cariche in modo gratuito, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata deve essere effettuata garantendo criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 L'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio consuntivo mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, raccomandata, consegna a mano, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, oppure affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e videocomunicazione previa verifica dell'identità dell'associato ovvero è anche possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che il Presidente e il verbalizzante siano

presenti nello stesso luogo; e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (ai sensi dell'art 25 D.Lgs. 117/2017 lettera h). È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 Compiti dell'Assemblea
L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se e quando previsto);
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, deliberandone eventuali compensi e/o indennità;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
- responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni inoltre approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per
- motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
- competenza.

ART. 13 Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
In caso di particolare urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. L'assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare convocazione, risulti presente l'universalità degli associati, anche per delega, e se ne dia espresso riscontro nella redazione del verbale.

ART. 14 Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; mentre in seconda convocazione delibera con la presenza la maggioranza dei soci iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.
Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

Direzione Provinciale di Forlì Cesena
Territoriale di Forlì

Allegato A)

ART. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre, sempre in numero dispari, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Alla scadenza, il mandato è prorogato sino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezione supplettive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto di esercizio e il bilancio sociale (se previsto), li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- individua ed esercita eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Organo stesso nella sua prima riunione a seguito della nomina.

ART. 16 (Il Presidente e il Vice Presidente)
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo stesso o dall'Assemblea dei Soci.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.
Il Presidente, che salvo nomina di diversa persona assume anche il ruolo di Tesoriere, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, può incassare somme di denaro in nome e per conto dell'Associazione, effettuare i pagamenti conseguenti all'attività sociale, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti. Il tutto senza limiti di importo.
Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 17 Organo di controllo
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., se collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei Soci e al suo interno il Collegio designa il Presidente.
I componenti restano in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere riconfermati;
L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
- amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se l'Associazione è tenuta alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

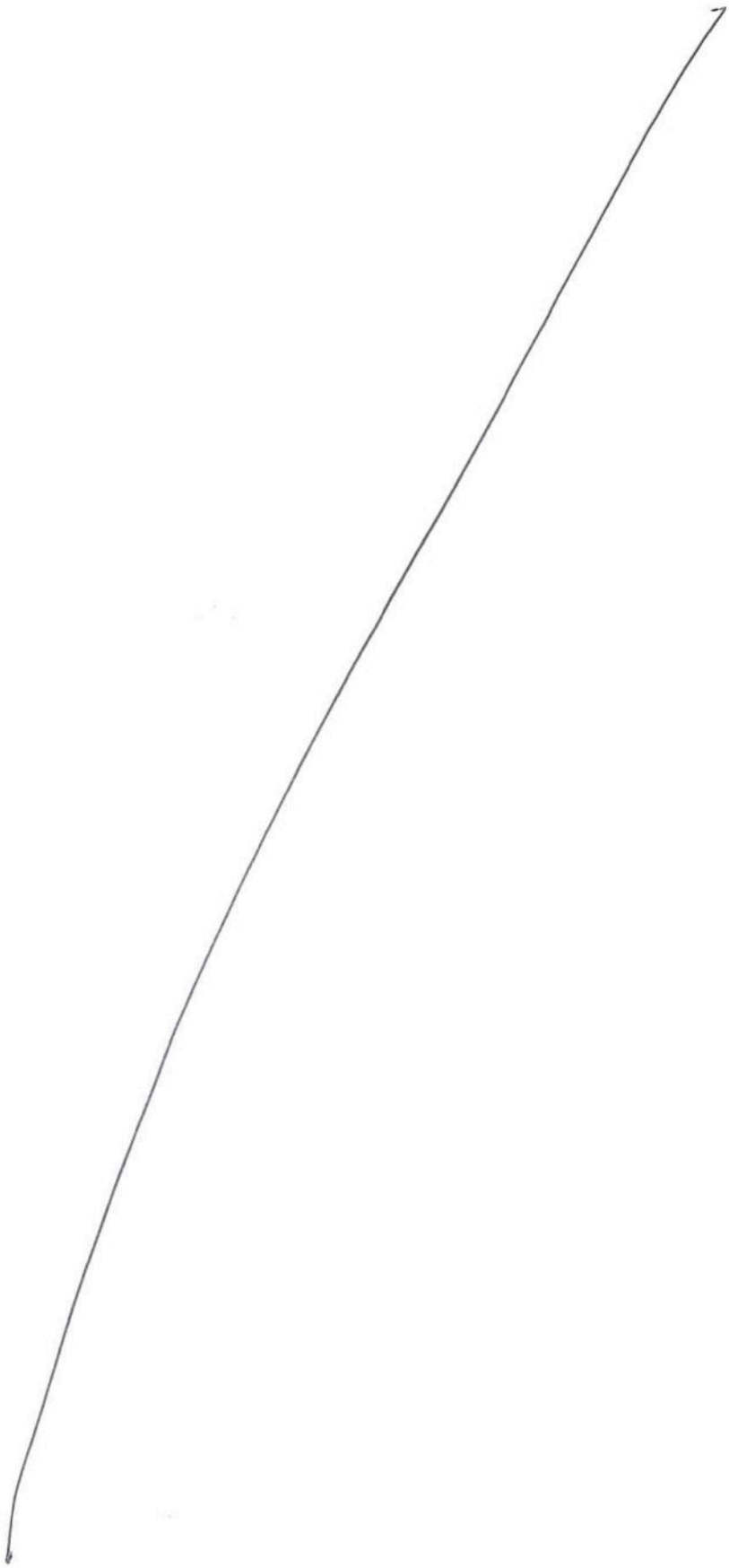

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia da affidata all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive;
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ASSOCIAZIONE, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 19 Libri sociali
L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo modi e limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla normativa vigente;
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.
L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.

ART. 21 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 Bilancio
Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dell'anno medesimo. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro le scadenze fissate dal citato registro. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ART. 23 Bilancio sociale
Al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate dal decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 24 Scritture contabili
Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, la quale potrà nominare anche i liquidatori.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Runts e salva diversa destinazione per legge, ad altri enti del Terzo Settore e comunque in osservanza dell'art.9 del D.Lgs.117/2017.

ART. 26 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 37 Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

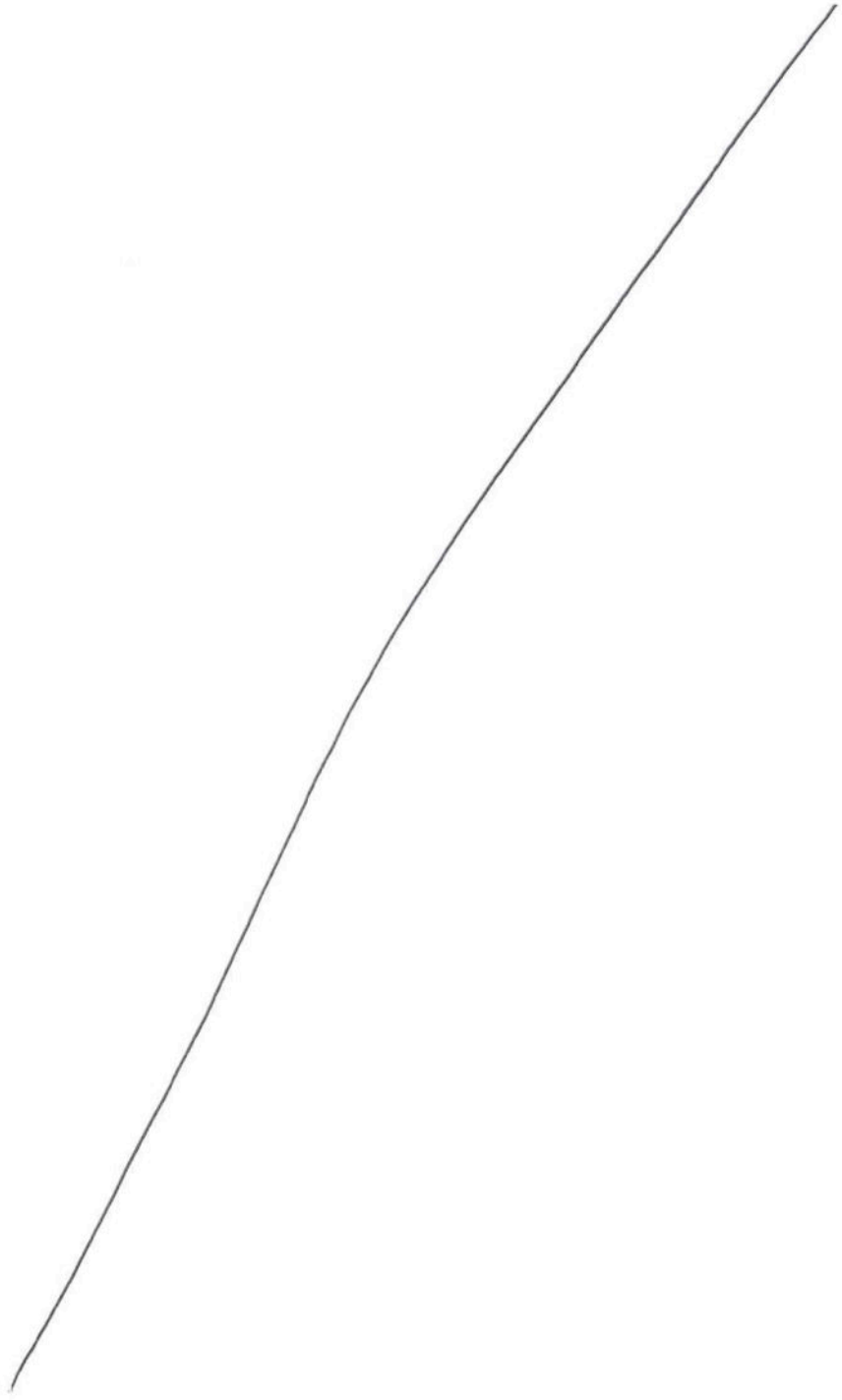

Allegato A)

Letto, confermato e sottoscritto in Forlì il 28 ottobre 2024:

Cognome e Nome dei Soci Fondatori	Firma
Sig. Sintoni Sara	
Sig. Cappucci Jaurés	
Sig. Vespa Pamela	
Sig. Marani Elena	
Sig. Tommasini Elisa	
Sig. Mus Emma	
Sig. Zoli Marinella	